



COMUNE DI TRAVERSETOLO

Provincia di PARMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 27/04/2023

Sessione Ordinaria – Seduta in prima convocazione

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE AVENTE NATURA CORRISPETTIVA. APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisette** del mese di **Aprile** alle ore 21:00 , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, nella Sala Consiliare in Corte Agresti.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti:

			Presenti	Assenti
1	DALL'ORTO SIMONE	Consigliere	SI	
2	FORNARI LUCA	Consigliere	SI	
3	MANCONI ELISABETTA	Consigliere	SI	
4	ZIVERI ALESSIA	Consigliere	SI	
5	ZANETTINI GABRIELE	Consigliere	SI	
6	TOSI LORENZO	Presidente del Consiglio	SI	
7	MORI DINA	Consigliere	SI	
8	FRIGGERI CRISTIANO	Consigliere	SI	
9	CONTI NELDA	Consigliere	SI	
10	TOSI GIANFRANCO	Consigliere	SI	
11	MARI MONICA	Consigliere	SI	
12	FERRARI YURI	Consigliere	SI	
13	GENNARI FRANCESCA	Consigliere	SI	

13

0

E' presente l'Assessore Esterno non Consigliere Lanzi Michele

Assiste Il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Granelli la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Lorenzo Tosi nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE AVENTE NATURA CORRISPETTIVA. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m., ed in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI o in alternativa una Tariffa rifiuti avente natura Corrispettiva (cosiddetta TARIP);
- il comma 667 che dispone *“con Regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.”*
- il comma 668 che dispone che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”;*
- il comma 682 ai sensi del quale il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, quindi anche la componente della TARI;
- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 14.05.2014, esecutiva, in materia di TARI, con la quale veniva affidato ad Iren Emilia S.p.A. il servizio di riscossione ordinaria della Tassa rifiuti (TARI), istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 2013, per il periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2015, approvando il relativo disciplinare, in quanto tale affidamento trovava legittimazione nell'articolo 1, comma 691, della citata Legge n. 147 del 2013;
- l'atto di scissione parziale del 19 giugno 2014, a ministero del Dr. Carlo Maria Canali, Notaio in Parma, Rep. N. 48772 Raccolta n. 21700, con cui è stato trasferito, con efficacia dal 1° luglio 2014, da Iren Emilia S.p.A. a Iren Ambiente S.p.A. il ramo d'azienda, rappresentato dal complesso delle attività, passività, contratti e rapporti giuridici, afferenti gli affidamenti del servizio rifiuti urbani, con conseguente subentro ex lege di Iren Ambiente anche nell'affidamento della gestione della TARI;

VISTO il D.Lgs.vo n. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”;

DATO ATTO che:

- l’art. 7 della Legge Regionale n. 23/2011 ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e le province della Regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il contratto per la gestione dei rifiuti da parte di Iren Ambiente S.p.A., costituente il limite temporale per l’affidamento del servizio di riscossione del tributo, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risultava affidato il Servizio di Gestione dei rifiuti ai sensi del citato articolo 1, comma 691, della Legge n. 147 del 2013 è tuttora in regime di continuità;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”*;

DATO ATTO che la Legge n. 16 del 2015 della Regione Emilia Romagna, avente ad oggetto *“Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione di rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge regionale 19 agosto 1996, n.31”*, prevede:

- come obiettivi minimi al 2020 della pianificazione regionale in materia di trattamento dei rifiuti la raccolta differenziata al 73% e la riduzione della produzione pro capite dei rifiuti urbani dal 20% al 25%, rispetto alla produzione del 2011;
- tra le azioni previste per il raggiungimento di tali obiettivi la medesima legge, art.1, comma 7, promuove l’applicazione della Tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate, prevedendo specifici meccanismi incentivanti e, all’art.5, comma 1, quale strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare secondariamente, l’invio al riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate;
- all’art. 5, comma 8, che i sistemi di tariffazione puntuale siano implementati in tutti i comuni della regione Emilia-Romagna entro il 31 dicembre 2022, con priorità per l’applicazione alle utenze non domestiche anche prevedendo verifiche sull’impatto ed eventuali correttivi.

DATO ATTO che IREN Ambiente S.p.A, con sede legale in Piacenza (PC), Strada Borgoforte n.22/a, Codice Fiscale, Partita IVA e Reg. Imprese CCIAA di Piacenza n. 01591110356, è l’attuale titolare del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale;

RICHIAMATO l’art. 7 della Legge Regionale n. 23/2011 istitutiva di ATERSIR (Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e le province della Regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 41 del 05/11/2020, esecutiva, è stato approvato il passaggio da TARI a “TARI puntuale” per tutto il territorio comunale;

DATO ATTO che:

- l'implementazione della misurazione puntuale del rifiuto prodotto riveste un'importanza strategica per la realizzazione degli obiettivi di pianificazione regionale e permette di rafforzare il principio di *"chi inquina paga"*;
- la presenza del sistema di raccolta *"porta a porta"* rappresenta una condizione ideale per il passaggio ad un sistema di misurazione puntuale;
- tale passaggio rappresenta uno strumento di educazione ambientale che contribuisce alla crescita della responsabilità individuale degli utenti e dei cittadini in generale;
- i sistemi di tariffazione puntuale consentono di ripartire in maniera più equa i costi del servizio di gestione rifiuti tra i diversi utenti del servizio, premiando chi si impegna a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e a differenziare correttamente i rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta;
- la tariffa puntuale, avendo natura di corrispettivo, è soggetta ad IVA, per cui, a parità di costi, comporta un carico minore sulle Utenze Non Domestiche che possono "recuperare" l'IVA stessa.;

PRESO ATTO che:

- la tariffa puntuale ha natura corrispettiva e per legge deve essere applicata e riscossa dal soggetto gestore, non costituendo quindi un'entrata del comune;
- la commisurazione della tariffa si fonda sui criteri individuati dal DPR n.158/1999, pur con la possibilità di mutare i sistemi puntuali indicati dal D.M. 20 aprile 2017 sopra citato;
- tale decreto del Ministero dell'Ambiente individua i criteri per la realizzazione, da parte degli enti locali, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ma anche, in alternativa, dei correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un modello tariffario calibrato sul servizio reso agli utenti.;

CONSIDERATO che alla luce di quanto previsto dal decreto ministeriale 20 aprile 2017, sopra descritto in merito alla tariffazione puntuale, la modalità di misurazione dei rifiuti conferiti può essere predisposta attraverso la registrazione del numero dei conferimenti del rifiuto secco;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 30/12/2022, esecutiva, di approvazione, ai sensi dell'art 1, comma 668, legge 147/2013 del passaggio dal regime di TARI puntuale (Tassa sui rifiuti puntuale) a TARIP (Tariffa rifiuti puntuale avente natura corrispettiva) a decorrere dal 01/01/2023;

DATO ATTO che il suddetto Regolamento, è approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014) e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sulla base dello schema tipo di regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente) di seguito ATERSIR con Deliberazione n. 14 del 11/04/2022.;

DATO ATTO che il comma 775 art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, “Legge di bilancio 2023”, ha prorogato al 30/04/2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023 – 2025, da parte dei Comune ed Enti locali e pertanto è possibile fino a tale data procedere con l’approvazione del regolamento succitato, mantenendone la decorrenza applicativa fin dal 01/01/2023;

VALUTATO, dal competente Ufficio, non necessaria l’acquisizione del parere del collegio dei revisori, in quanto il presente Regolamento tratta di entrate aventi natura corrispettiva non avente natura tributaria;

DATO ATTO:

- che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del Responsabile dell’Area risorse Dott.ssa Roberta Filippi, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49.1 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. n. 174/2012;
- che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del Responsabile dell’Area Risorse Dott.ssa Roberta Filippi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49.1 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. n. 174/2012;

UDITI:

- la relazione dell’Assessore ai Tributi Dott. Lanzi, come risulta dal file audio-video pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;

- l’intervento del Consigliere Gianfranco Tosi che chiede, come già detto in precedenza, di poter avere tempi differenti per l’esame di argomenti complessi come l’approvazione dei regolamenti, come risulta dal file audio video della seduta pubblicato sul sito internet dell’Ente e considerato parte integrante e sostanziale della presente;

CON VOTI:

Favorevoli n. 9

Contrari n.0

Astenuti n. 4 (Consiglieri Tosi Gianfranco, Mari, Ferrari e Gennari),

resi in forma palese ai sensi di legge da n.13 Consiglieri presenti e n. 9 (nove) votanti,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, l’allegato regolamento comunale per la disciplina della TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARIP) quale parte integrante e sostanziale ;
- (All. “A”);

- 2 **DI DARE ATTO** che, sulla base del rinvio legislativo generalizzato del termine di scadenza per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 degli enti locali al 30/04/2023, il presente Regolamento produce effetti fin dal 01/01/2023;
- 3 **DI DARE ATTO** che per la gestione delle annualità pregresse normate dai precedenti prelievi sui rifiuti (TRSU-TARES-TARI) continuano ad applicarsi i rispettivi Regolamenti tempo per tempo vigenti;
- 4 **DI COMUNICARE** ad ATERSIR e al gestore Gestore Iren Ambiente SpA la seguente deliberazione, e di demandare al Responsabile dell'Area Risorse l'assunzione di tutti i conseguenti atti amministrativi di gestione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, e consentire la corretta gestione del nuovo regolamento e procedere senza indugio ai successivi adempimenti connessi, con separata votazione, CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge da n.13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134.4 del D.Lgs. vo n. 267/00 e s.m.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 D.Leg.vo. n.82/2005 e s.m..

IL PRESIDENTE

Lorenzo Tosi

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Roberta Granelli